



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 20 marzo 2012 (21.03)
(OR. en)**

**6129/1/12
REV 1**

**COHOM 57
PESC 326**

NOTA PUNTO "I/A"

del:	Segretariato del Consiglio
al:	CPS / Coreper / Consiglio
doc. prec.:	8590/08 PESC 450 COHOM 41
Oggetto:	Orientamenti per una politica dell'UE nei confronti dei paesi terzi in materia di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti - Aggiornamento degli orientamenti

1. A conclusione del riesame degli orientamenti in materia di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani e degradanti, il Gruppo "Diritti umani" ha confermato il suo accordo sulla versione aggiornata degli orientamenti dell'UE in materia di tortura quale figura nell'allegato della presente nota.
2. Si invita il CPS ad approvare la versione aggiornata degli orientamenti in materia di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio, tramite il Coreper.

**ORIENTAMENTI PER UNA POLITICA DELL'UE NEI CONFRONTI DEI PAESI TERZI
IN MATERIA DI TORTURA E ALTRE PENE O TRATTAMENTI CRUDELI, DISUMANI
O DEGRADANTI**

(Aggiornamento degli orientamenti)

OBIETTIVO

L'obiettivo dei presenti orientamenti è fornire all'UE uno strumento operativo da utilizzare nei contatti con i paesi terzi a tutti i livelli, nonché nelle sedi multilaterali competenti per i diritti umani, al fine di sostenere e rafforzare gli sforzi attualmente intrapresi per prevenire ed eliminare la tortura ed altri maltrattamenti in tutte le parti del mondo. Nei presenti orientamenti il termine "tortura" viene usato conformemente alla definizione di cui all'articolo 1 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. Ai fini dei presenti orientamenti per altri maltrattamenti si intende ogni forma di trattamento o pena crudele, disumana o degradante, ivi comprese le pene corporali, che privi l'individuo della sua integrità fisica e mentale. Anche se lo scopo principale è trattare i temi specifici della tortura e di altri maltrattamenti, gli orientamenti contribuiranno inoltre a rafforzare la politica generale dell'UE in materia di diritti umani e l'attuazione degli altri orientamenti dell'UE in materia di diritti umani come anche gli orientamenti dell'Unione europea per promuovere l'osservanza del diritto internazionale umanitario.

INTRODUZIONE

L'Unione europea si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dello stato di diritto. Tali principi sono comuni agli Stati membri. Il rispetto dei diritti umani fa parte degli obiettivi fondamentali della politica estera e di sicurezza comune dell'UE (PESC).

La tortura e altri maltrattamenti sono tra le più turpi violazioni dei diritti umani, dell'integrità dell'uomo e della dignità umana. Conformemente alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nessuno può essere sottoposto alla tortura né a punizioni o trattamenti crudeli, disumani o degradanti e il diritto internazionale non consente alcuna eccezione. Tutti i paesi sono obbligati a rispettare il divieto assoluto di ogni forma di tortura e di maltrattamento di altro tipo in ogni circostanza. Nonostante gli sforzi della comunità internazionale la tortura e altri maltrattamenti continuano ad esistere in tutte le parti del mondo e, in molti paesi, i responsabili di torture e di altri maltrattamenti continuano a rimanere impuniti.

Adoperarsi ai fini della prevenzione e dell'eliminazione di ogni forma di tortura e di altri maltrattamenti all'interno dell'UE e nel mondo è una posizione politica forte sostenuta da tutti gli Stati membri dell'UE. La promozione e la protezione di tale diritto costituisce una priorità della politica dell'UE in materia di diritti umani.

Nelle sue attività volte alla prevenzione e all'eliminazione della tortura e di altri maltrattamenti, nonché alla riabilitazione delle vittime della tortura, l'UE si ispira alle pertinenti norme e standard internazionali e regionali nel campo dei diritti umani, dell'amministrazione della giustizia e della condotta dei conflitti armati ivi compresi, tra gli altri, quelli contenuti nell'allegato.

ORIENTAMENTI OPERATIVI

La parte operativa dei presenti orientamenti è volta ad individuare i modi e gli strumenti per contribuire efficacemente alla prevenzione della tortura e di altri maltrattamenti nell'ambito della PESC.

L'UE sostiene attivamente il lavoro dei soggetti competenti (ivi compresi, tra gli altri, il Comitato ONU contro la tortura, il Sottocomitato ONU sulla prevenzione della tortura, il Comitato ONU dei diritti dell'uomo, il Comitato ONU sulle sparizioni forzate, il Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa, nonché le procedure speciali delle Nazioni Unite ed altri attori interessati). L'UE contribuirà proattivamente ad assicurare che le salvaguardie internazionali e regionali esistenti contro la tortura e altri maltrattamenti vengano rafforzate ed attuate efficacemente.

Strategie per paese

Tutte le strategie dell'UE per paese in tema di diritti umani dovrebbero prendere in considerazione ed affrontare in modo adeguato la tortura ed altri maltrattamenti. Ogniquale volta la tortura e altri maltrattamenti sono individuati come questioni prioritarie, è necessario condurre un'analisi approfondita sulla situazione di un determinato paese per quanto riguarda la tortura e altri maltrattamenti, identificare le possibili azioni e meccanismi preventivi, nonché le misure necessarie per contrastare l'impunità di chi si è reso responsabile di torture e di altri maltrattamenti. A questo riguardo, e come formulato nelle conclusioni del Consiglio del 2008, si evidenzia l'importanza delle misure di attuazione (doc. 8407/1/08), come anche di misure di sensibilizzazione attiva e della cooperazione tra enti governativi e società civile. Per i paesi in cui non sono state individuate come questioni prioritarie, gli atti di tortura e altri maltrattamenti saranno affrontati qualora nel paese si producano situazioni di questo genere.

Monitoraggio e segnalazione

I capimissione dell'UE affronteranno, nelle loro segnalazioni, la tortura e altri maltrattamenti se si producono situazioni di questo genere in loco. Nei paesi in cui la tortura e altri maltrattamenti sono stati individuati come questione prioritaria, secondo la strategia in materia di diritti umani per quel determinato paese, i capimissione dell'UE inseriranno un'analisi dei casi di tortura e di altri maltrattamenti e le misure adottate per combatterli, e forniranno inoltre una valutazione regolare degli effetti e dell'impatto delle azioni dell'UE.

Azione dell'UE nelle relazioni con i paesi terzi

L'obiettivo dell'UE è influenzare i paesi terzi affinché adottino misure efficaci contro la tortura e altri maltrattamenti, e garantire che rispettino concretamente il divieto assoluto e inderogabile di infliggere torture e altri maltrattamenti. Nei suoi contatti con i paesi terzi, l'UE esprimerà l'esigenza imperativa che tutti i paesi accettino ed osservino le norme e gli standard internazionali pertinenti e sottolineerà di conseguenza che la tortura e altri maltrattamenti sono vietati dal diritto internazionale in ogni circostanza. L'UE renderà noti i suoi obiettivi quale parte integrante della sua politica in materia di diritti umani e metterà in risalto l'importanza che annette alla prevenzione della tortura e di altri maltrattamenti in vista della loro totale eliminazione.

L'UE segue un approccio olistico e proattivo che ingloba tutti gli elementi fondamentali per eliminare la tortura: prevenzione, protezione e riabilitazione incentrata sulle vittime della tortura e di maltrattamenti.

Nella lotta contro il terrorismo, gli Stati membri dell'UE sono determinati a rispettare pienamente gli obblighi internazionali che vietano la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti.

A) Per raggiungere tali obiettivi l'UE adotterà, tra l'altro, le seguenti azioni:

Dialogo politico

La componente relativa ai diritti umani del dialogo politico tra l'UE e i paesi terzi e le organizzazioni regionali includerà il problema della tortura e altri maltrattamenti. Nei dialoghi sull'antiterrorismo con i paesi terzi, l'UE solleverà la questione del divieto di infliggere torture e altre forme di maltrattamento. Sarebbe opportuno provvedere allo sviluppo di capacità in materia di diritti umani e di stato di diritto, ivi compreso il divieto di tortura e di altre forme di maltrattamento; occorre anche incoraggiare i paesi terzi a inserire i diritti umani nelle loro attività di antiterrorismo.

Iniziative

L'UE adotterà iniziative e rilascerà dichiarazioni pubbliche esortando i paesi terzi interessati ad adottare misure efficaci contro la tortura e altri maltrattamenti, ivi comprese misure di prevenzione. Se necessario, l'UE chiederà informazioni sulle denunce di tortura o altri maltrattamenti. Essa reagirà inoltre agli sviluppi positivi che si sono prodotti.

In casi individuali ben documentati di tortura e altri maltrattamenti, l'UE esorterà (con iniziativa riservata o pubblica) le autorità del paese interessato a garantire la sicurezza della vittima e di altre persone coinvolte, a prevenire gli abusi, a fornire informazioni, ad applicare le salvaguardie pertinenti e ad assicurare che si conducano indagini rapide, efficaci, indipendenti e imparziali nell'ottica di assicurare i responsabili alla giustizia e di favorire un risarcimento pieno ed efficace. Le azioni sui casi individuali saranno determinate caso per caso e potranno far parte di un'iniziativa di carattere generale.

Cooperazione bilaterale e multilaterale

Combattere e prevenire la tortura e altri maltrattamenti verrà considerata una priorità in tutte le sedi di cooperazione bilaterale e multilaterale per la promozione dei diritti umani, tra l'altro in collaborazione con la società civile, ivi compreso nel settore giuridico, in quello sanitario e in quello dell'istruzione e della formazione. Particolare importanza va prestata a tale cooperazione nel quadro dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) e nei programmi di cooperazione bilaterale/regionale a sostegno dello stato di diritto e della riforma della sicurezza.

Nei casi gravissimi si può prendere in considerazione l'invocazione delle clausole relative ai diritti umani contenute negli accordi di associazione, partenariato e cooperazione. Ove necessario, si potrebbe anche valutare la soppressione del sistema di preferenze generalizzate (SPG) e dei vantaggi.

Osservazione dei procedimenti giudiziari

I capimissione faranno in modo di inviare rappresentanti dell'ambasciata quali osservatori nei processi in cui v'è ragione di credere che gli imputati siano stati sottoposti a tortura o a maltrattamenti.

B) Nelle sue azioni contro la tortura l'UE esorterà i paesi terzi ad adottare, tra l'altro, le seguenti misure:

Prevenire, vietare e condannare la tortura e altri maltrattamenti

- fare in modo che tutti gli atti di tortura siano considerati reato ai sensi del diritto penale nazionale, ivi compresi i tentativi, la complicità e la partecipazione, e che siano punibili con sanzioni appropriate;
- condannare al più alto livello tutte le forme di tortura e altri maltrattamenti;
- abrogare o modificare le leggi che, per oggetto o per effetto, autorizzano o tollerano qualunque forma di tortura o altri maltrattamenti;

- adottare efficaci misure legislative, amministrative, giudiziarie e di altra natura al fine di prevenire il verificarsi di atti di tortura e altri maltrattamenti in qualsiasi territorio sotto la propria giurisdizione; prevenire e vietare la produzione, il commercio, l'esportazione, l'importazione e l'uso di attrezzature che non hanno alcun uso pratico tranne infliggere tortura e altri maltrattamenti, nonché imporre controlli rigorosi, per prevenire gli abusi, sulla produzione, il commercio, l'esportazione, l'importazione e l'uso di attrezzature che potrebbero essere usate per infliggere tortura o altri maltrattamenti, secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

Aderire alle norme e procedure internazionali ed attuarle

- aderire alla UNCAT e al suo protocollo facoltativo, all'ICCPR e agli strumenti regionali pertinenti, quali gli orientamenti di Robben Island sulla prevenzione e il divieto di tortura in Africa, la convenzione interamericana per la prevenzione e la punizione della tortura e la convenzione europea per la prevenzione della tortura; prendere in esame l'adesione alla Convenzione internazionale delle Nazioni Unite per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate;
- sciogliere le riserve incompatibili con gli scopi e gli obiettivi dell'UNCAT, dell'ICCPR, della convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate e di altri trattati pertinenti;
- esaminare la possibilità di sciogliere altre riserve relative all'UNCAT, all'ICCPR, alla convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate e ad altri pertinenti trattati;
- esaminare la possibilità di consentire reclami individuali ed interstatali a titolo dell'UNCAT, della CEDAW, della convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate e dell'ICCPR;
- aderire allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale;
- adempiere alle richieste di misure conservative, alle deliberazioni, alle decisioni e alle raccomandazioni degli organi internazionali e regionali per la difesa dei diritti umani, tra cui l'ONU;
- cooperare con il relatore speciale dell'ONU sulla tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, nonché con tutte le altre procedure speciali pertinenti;
- cooperare con la CAT, il relatore speciale dell'ONU sulla tortura ed altri organi istituiti dalla carta ONU e competenti in materia, anche per l'attuazione e il seguito delle conclusioni e opinioni di detti organi, e acconsentire alla pubblicazione delle relazioni di visita stilate dal relatore speciale;

- assicurare che le leggi nazionali prevedano il divieto assoluto di trasferimento forzato di persone verso qualunque paese in merito al quale sussistano sostanziali motivi di ritenere che a dette persone sarebbero inflitti torture o altri maltrattamenti (ivi compreso il paese d'origine), o che essi richiederebbero un successivo ritrasferimento verso un siffatto paese, nonché prevedere l'accesso a un riesame efficace, indipendente e imparziale prima di ogni decisione in tal senso;
- nei paesi in cui viene ancora applicata la pena di morte, garantire che oltre alle limitazioni previste dall'articolo 6 dell'ICCPR, le esecuzioni, nonché le condizioni nel braccio della morte, siano tali da causare la minor sofferenza fisica e mentale possibile;
- cooperare nell'ambito dei pertinenti meccanismi del Consiglio d'Europa, in particolare dando attuazione alle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo e alle raccomandazioni del Comitato per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, e acconsentire alla pubblicazione delle relazioni del Comitato sulle visite effettuate in loco;
- cooperare con i pertinenti organi e meccanismi regionali per la protezione dei diritti umani.

Adottare e applicare salvaguardie e procedure relative ai luoghi di detenzione:

- adottare e applicare salvaguardie legali e procedurali contro la tortura e altri maltrattamenti e assicurare che le persone private della libertà siano deferite all'autorità giudiziaria senza indugio ed abbiano accesso, senza ritardi e con regolarità, a consulenti legali indipendenti e all'assistenza sanitaria e godano del diritto alla comunicazione riservata con tali operatori legali e sanitari, e garantire che esse possano informare senza indugio i familiari e gli altri terzi interessati in merito al loro stato e luogo di detenzione, come anche di ogni successivo trasferimento;
- istituire meccanismi indipendenti per indagare sulle denunce inoltrate nei confronti della polizia o del personale carcerario accusati di maltrattamento dei detenuti;
- vietare i luoghi di detenzione segreti assicurando che tutte le persone private della libertà siano detenute in luoghi di detenzione ufficialmente riconosciuti la cui ubicazione sia nota, in particolare ai loro familiari e al loro consulente legale;

- garantire che le procedure connesse con la detenzione e gli interrogatori siano conformi alle pertinenti norme internazionali e regionali;
- migliorare le condizioni dei luoghi di detenzione allo scopo di conformarsi alle norme internazionali e regionali;
- assicurare che le persone condannate per tortura o altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti non siano più coinvolte nella custodia, negli interrogatori o nel trattamento di persone in stato di arresto, detenzione, prigionia o altre forme di privazione della libertà, e che le persone accusate di tortura o altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti non siano coinvolte nella custodia, negli interrogatori o nel trattamento di persone private della libertà mentre le accuse devono ancora essere verificate; tali misure dovrebbero seguire una sentenza di un giudice in un procedimento legale o una decisione amministrativa di sospensione provvisoria.

Offire riabilitazione e risarcimento alle vittime

- assicurare che le vittime di atti di tortura ottengano un ricorso e godano del diritto legalmente esercitabile ad una compensazione equa ed adeguata, tra cui i mezzi per la più ampia riabilitazione possibile;
- provvedere, per le vittime di tortura e i loro familiari, alla disponibilità di una riabilitazione olistica, che comprenda misure sanitarie, psicologiche, sociali e di altro tipo.

Stabilire garanzie giuridiche a livello nazionale

- assicurare che in qualunque circostanza le dichiarazioni o le confessioni o altri elementi di prova ottenuti mediante tortura non possano servire in alcun procedimento, eccetto contro una persona accusata di tortura o altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, come prova del rilascio o dell'ottenimento della dichiarazione o della confessione o di un altro elemento di prova;
- garantire che le dichiarazioni, le confessioni o altri elementi di prova non siano ammessi come elementi di prova in mancanza di conferme sufficienti;
- abolire tutte le forme di pene corporali;

- garantire che nessuna circostanza eccezionale, compresi lo stato di guerra o una minaccia di guerra, l'instabilità politica interna o altre situazioni di emergenza pubblica, possa essere invocata per giustificare atti di tortura o maltrattamenti;
- assicurare che, per giustificare atti di tortura o altri maltrattamenti, non possano essere invocati ordini ricevuti da un ufficiale di grado superiore o da un'autorità pubblica;
- assicurare che i responsabili dell'applicazione della legge, il personale militare o medico o altrimenti competente, non saranno puniti per non aver obbedito all'ordine di commettere atti equivalenti a tortura o ad altri maltrattamenti.

Lottare contro l'impunità

- consegnare alla giustizia le persone soggette alla giurisdizione dello Stato che si sono rese responsabili di atti di tortura in qualunque parte del mondo affinché siano sottoposte a processi giusti, conformi alle norme internazionali e che escludano la pena di morte, se dette persone non sono estradate verso un altro Stato che rispetti tali garanzie al fine di subirvi un processo;
- condurre indagini rapide, imparziali ed efficaci su tutte le denunce di tortura allo scopo di documentare gli atti di tortura, di preferenza in conformità del protocollo di Istanbul allegato alla risoluzione 2000/43 della Commissione dei diritti dell'uomo;
- assicurare che agli atti di tortura non si applichi alcun provvedimento di amnistia, immunità, o prescrizione.

Gruppi che necessitano di una protezione speciale

- definire e applicare norme e misure a favore di detenuti, prigionieri, donne, bambini, rifugiati, richiedenti asilo, sfollati interni, migranti, come anche delle persone soggette a discriminazioni in ragione della loro appartenenza etnica, delle convinzioni religiose e di altro tipo, dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere, nonché di altri gruppi che richiedono una protezione speciale contro la tortura e altri maltrattamenti.

Autorizzare meccanismi nazionali di controllo della detenzione

- autorizzare visite di rappresentanti della società civile e di altri organismi indipendenti come i meccanismi nazionali di prevenzione (NPM), le istituzioni nazionali che si occupano di diritti umani e i mediatori, che hanno il diritto alla comunicazione riservata con qualsiasi persona di loro scelta nei luoghi in cui le persone private della libertà sono o possono essere detenute;
- creare, scegliere o mantenere e rafforzare meccanismi efficaci ed indipendenti, dotati di competenze pertinenti e varie per svolgere efficaci visite di controllo senza preavviso in tutti i luoghi di detenzione, tra l'altro al fine di prevenire atti di tortura o altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti;
- attuare le raccomandazioni dei meccanismi indipendenti di controllo della detenzione.

Prevedere procedure nazionali per le denunce e le segnalazioni di torture e maltrattamenti

- definire e applicare efficaci procedure nazionali di risposta e indagine in relazione a denunce e segnalazioni di torture e di altri maltrattamenti, preferibilmente in conformità del protocollo di Istanbul, anche quando vi è motivo di ritenere che tali atti si siano verificati pur in assenza di denuncia formale da parte di una vittima specifica, e assicurare che tali procedure tengano sufficientemente conto delle problematiche connesse al genere e ai minori, se necessario;
- garantire che le presunte vittime di torture e di altri maltrattamenti, i testimoni, i difensori dei diritti umani che documentano o denunciano casi di tortura e gli inquirenti, nonché le rispettive famiglie, siano protetti da eventuali atti di violenza, minacce o da qualunque altra forma di intimidazione o rappresaglia derivanti dalla denuncia o dalle indagini.

Creare istituzioni nazionali per la prevenzione della tortura

- valutare la creazione e il funzionamento nonché, se necessario, il rafforzamento di istituzioni nazionali indipendenti (ad es. mediatori o commissioni per i diritti dell'uomo) che possano contribuire efficacemente alla prevenzione della tortura e di altri maltrattamenti.

Rafforzare il sistema giudiziario

- garantire il rispetto per il ruolo svolto dai giudici, pubblici ministeri e avvocati nella prevenzione della tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, anche per quanto riguarda la detenzione arbitraria, le garanzie in merito a un giusto processo e le norme relative a un processo equo e il deferimento alla giustizia degli autori di tali atti;
- consentire al potere giudiziario di esercitare le proprie funzioni giudiziarie in maniera indipendente, imparziale e professionale;
- adottare misure efficaci per combattere la corruzione nell'amministrazione della giustizia, istituire adeguati programmi di assistenza giuridica, selezionare, formare e retribuire in maniera adeguata un numero sufficiente di giudici e pubblici ministeri;
- adottare misure efficaci per prevenire e combattere interferenze illecite di qualsiasi genere, come minacce, molestie, intimidazione e assalti a giudici, pubblici ministeri e avvocati, nonché garantire che tali interferenze siano sottoposte ad indagini in maniera tempestiva, efficace, indipendente ed imparziale al fine di consegnare i responsabili alla giustizia.

Prevedere una formazione efficace

- formare i funzionari incaricati dell'applicazione della legge, il personale militare e tutte le persone che entrano in contatto con le persone private della libertà nonché il personale sanitario (civile e militare) affinché rispettino le pertinenti norme internazionali per la prevenzione della tortura e di altri maltrattamenti;
- formare i membri dei meccanismi nazionali di prevenzione e degli altri organi di controllo della detenzione;
- garantire la formazione dei magistrati, dei pubblici ministeri e degli avvocati sulle pertinenti norme internazionali, regionali e nazionali;
- garantire che le attrezzature e la formazione destinate ad usi militari, di sicurezza o di polizia non facilitino la tortura e gli altri maltrattamenti;
- assicurare che i programmi di formazione per il personale incaricato dell'applicazione della legge includano una formazione in merito alla prevenzione, indagine e azione penale per quanto riguarda la violenza contro le donne, i diritti dell'infanzia e la lotta contro la discriminazione di tutti i tipi, inclusa quella basata sulla razza e l'orientamento sessuale;

- garantire che i programmi di formazione per il personale sanitario includano una formazione sull'individuazione tempestiva delle vittime della tortura, sulla loro riabilitazione e sull'uso del protocollo di Istanbul per documentare la tortura.

Sostenere il lavoro del personale sanitario

- consentire al personale sanitario incaricato di predisporre perizie su presunti casi di tortura e altri maltrattamenti, nonché di curare le persone private della libertà, di lavorare in piena indipendenza e nel rispetto della riservatezza;
- proteggere il personale medico e paramedico e gli esperti di medicina legale che segnalano casi di tortura e altri maltrattamenti;
- garantire che il personale sanitario non prenda parte in alcun caso a interrogatori duri o a altri maltrattamenti di persone allo scopo di monitorare o prolungare il dolore e le sofferenze. Promuovere e raccomandare l'applicazione sistematica del protocollo di Istanbul per la documentazione dei casi di tortura.

Prevenire le forme di intimidazione o rappresaglia

- garantire che nessuna autorità o pubblico ufficiale ordini, applichi, permetta o tolleri sanzioni o altri detrimenti contro persone o organizzazioni per essere state in contatto con organismi di monitoraggio o prevenzione nazionali o internazionali, attivi nella prevenzione e lotta contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti.

Praticare autopsie

- garantire che le autopsie medico-legali siano praticate da specialisti di medicina legale formati e indipendenti, nel rispetto delle norme riconosciute a livello internazionale;
- prevedere l'opportuno esame medico-legale in tutti i casi di lesioni gravi a detenuti.

Altre iniziative

L'UE:

- continuerà a sollevare il problema della tortura e dei maltrattamenti, sostenendone ripetutamente e con forza l'eliminazione, nelle sedi multilaterali quali le Nazioni Unite, il Consiglio d'Europa e l'OSCE. Continuerà inoltre a sostenere attivamente le pertinenti risoluzioni adottate in materia in seno agli organi delle Nazioni Unite, compresa l'Assemblea generale e il Consiglio dei diritti dell'uomo;
- assisterà i paesi nell'attuazione delle raccomandazioni dell'UPR, che sono in linea con il diritto internazionale e regionale in materia di diritti umani, relative alla prevenzione e alla lotta contro la tortura e altri maltrattamenti;
- appoggerà i pertinenti meccanismi internazionali e regionali (ad es. il Comitato contro la tortura, il Sottocomitato per la prevenzione della tortura, il Comitato europeo per la prevenzione della tortura, le pertinenti procedure speciali delle Nazioni Unite) e sottolineerà la necessità che gli Stati cooperino con detti meccanismi, anche dando un seguito adeguato alle loro raccomandazioni;
- scoraggerà la formulazione di riserve nei confronti degli strumenti destinati a combattere la tortura o altri maltrattamenti e, in caso di insuccesso al riguardo, obietterà alle riserve presentate dai paesi terzi che sono incompatibili con l'oggetto e gli obiettivi degli strumenti internazionali per i diritti umani;
- offrirà cooperazione congiunta o bilaterale per la prevenzione della tortura e di altri maltrattamenti e per la creazione di servizi di riabilitazione;
- sosterrà le campagne pubbliche di educazione e sensibilizzazione contro la tortura e altri maltrattamenti;
- appoggerà i lavori delle competenti ONG nazionali e internazionali intesi a combattere la tortura e gli altri maltrattamenti e manterrà un dialogo continuo con tali organizzazioni;

- continuerà a finanziare progetti destinati a migliorare la formazione del personale carcerario e le condizioni di detenzione e manterrà il suo consistente sostegno ai centri di riabilitazione per le vittime della tortura in tutto il mondo;
- adopererà al massimo la sua influenza facendo in modo che le leggi e le prassi degli Stati membri soddisfino o superino sotto tutti gli aspetti le norme internazionali contro la tortura e altri maltrattamenti.

Nei suoi contatti con i paesi terzi in materia di tortura e maltrattamenti l'UE può richiamarsi, ove necessario, alle seguenti norme e principi:

- Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo
- Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici dell'ONU (ICCPR) e i suoi due protocolli facoltativi
- Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti (CAT) e relativo protocollo facoltativo
- Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (CRC) e relativi due protocolli opzionali
- Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (CERD)
- Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) e relativo protocollo facoltativo
- Convenzione internazionale delle Nazioni Unite per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate
- Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e relativo protocollo opzionale
- Convenzione del Consiglio d'Europa per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e relativi protocolli n. 6 e 13 nonché relativa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo
- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza contro le donne e la violenza domestica
- Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT), nonché le raccomandazioni del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti
- Statuto istitutivo della Corte penale internazionale
- Le quattro convenzioni di Ginevra delle Nazioni Unite del 12 agosto 1949 e relativi protocolli nonché le norme abituali di diritto umanitario

- Dichiarazione delle Nazioni Unite per la protezione di tutte le persone dalla tortura e da altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani e degradanti
- Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza contro le donne
- Convenzione e protocollo delle Nazioni Unite relativi allo status dei rifugiati
- Dichiarazione delle Nazioni Unite sulla protezione di tutte le persone che vengono fatte scomparire forzatamente
- Principi delle Nazioni Unite per un'efficace prevenzione e indagine delle esecuzioni extragiudiziali, arbitrarie e sommarie
- Insieme delle regole minime delle Nazioni Unite per il trattamento dei detenuti
- Principi di base delle Nazioni Unite per il trattamento dei detenuti
- Corpus di principi delle Nazioni Unite per la protezione di tutte le persone sottoposte a qualsiasi forma di detenzione o imprigionamento
- Regole delle Nazioni Unite per la protezione dei minori privati della libertà
- Regole delle Nazioni Unite per il trattamento delle donne detenute e misure alternative alla custodia detentiva per le donne autrici di reato
- Dichiarazione delle Nazioni Unite dei principi fondamentali di giustizia per le vittime di crimini e abusi di potere
- Principi fondamentali delle Nazioni Unite sull'indipendenza del potere giudiziario
- Principi fondamentali delle Nazioni Unite sul ruolo degli avvocati
- Linee guida delle Nazioni Unite sul ruolo dei pubblici ministeri
- Regole minime delle Nazioni Unite sulle misure alternative alla custodia detentiva
- Codice di condotta delle Nazioni Unite per i funzionari incaricati dell'applicazione della legge
- Principi di base delle Nazioni Unite sull'uso della forza e delle armi da fuoco da parte dei funzionari incaricati dell'applicazione della legge
- Principi di etica medica delle Nazioni Unite riguardanti il ruolo del personale sanitario e specialmente dei medici, nella protezione dei prigionieri e detenuti contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti
- Principi fondamentali e orientamenti delle Nazioni Unite sul diritto al risarcimento e alla riparazione
- Principi che disciplinano l'accertamento e la documentazione efficaci della tortura e di altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti (protocollo di Istanbul), allegati alla risoluzione 2000/43 della Commissione dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite

- Garanzie per la protezione dei diritti delle persone condannate a morte (risoluzione 1984/50 dell'ECOSOC)
- Dichiarazione e programma d'azione di Vienna
- Osservazioni generali del Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura, in particolare la n. 1 sull'articolo 3 e la n. 2 sull'articolo 2
- Osservazioni generali del Comitato delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo, in particolare la n. 20 sull'articolo 7, la n. 21 sull'articolo 10, la n. 29 sull'articolo 4 e la n. 31 sull'obbligo giuridico generale imposto agli Stati parti ai sensi del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici
- Raccomandazioni generali n. 12, 14 e 19 del Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne
- Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli e relativo protocollo (protocollo di Maputo)
- Carta africana sui diritti e il benessere dell'infanzia
- Orientamenti e misure di divieto e di prevenzione della tortura e delle altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti in Africa (gli orientamenti di Robben Island)
- Convenzione americana dei diritti dell'uomo
- Convenzione interamericana per la prevenzione e la punizione della tortura
- Convenzione interamericana sulle sparizioni forzate
- Convenzione interamericana sulla prevenzione, la repressione e l'eliminazione della violenza contro le donne
- Principi e migliori pratiche in materia di protezione delle persone private della libertà nelle Americhe
- Convenzione del Consiglio d'Europa sull'azione contro la tratta di esseri umani STCE n. 197
- Regolamento 1236/2005 dell'UE in materia di commercializzazione di strumenti di tortura del 30 luglio 2005
- Codice di condotta dell'UE sull'esportazione di armi.